



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 "Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di turismo;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"

VISTA la legge regionale 27 maggio 2013, n. 7 "Norme transitorie per l'istituzione del liberi Consorzi comunali;

VISTO l'art. 18 della Costituzione, che sancisce la libertà di associazione, per fini che non siano vietati dalla legge penale;

VISTO il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965, con il quale è stato istituito l'albo delle associazioni Pro Loco presso l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e le successive modifiche ed integrazioni apportate con decreti del 16 settembre 1965 e del 18 novembre 2010, relative alle condizioni e ai criteri per l'iscrizione;

VISTO il D.A. n. 29 del 26 maggio 2011 che, revocando il predetto D.A. n. 573 del 21 aprile 1965, ha riformulato la disciplina e le modalità di iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco;

VISTO il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con cui sono state approvate le modalità di iscrizione all'albo regionale delle associazioni Pro Loco della Regione Siciliana e lo schema di statuto – tipo da adottare;

VISTO il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016 recante nuove disposizioni attuative inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la tenuta del relativo albo regionale, nonché le funzioni di vigilanza, controllo, scioglimento delle stesse associazioni Pro Loco;

VISTO l'art. 11 del predetto D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, secondo cui la Regione riconosce, con decreto del Dirigente competente per materia, le unioni di associazioni Pro Loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni Pro Loco associate, purchè rappresentative di almeno duecento Pro Loco siciliane;

VISTA la nota dell'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo prot. 1023/Gab del 31.03.2021, con la quale, premesso che la vigente normativa – art. 8 della legge regionale n. 10 del 15.09.2015 e art. 2 del D.A. n. 3512 del 21.12.2016 – definisce le Pro Loco quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che l'ampliamento delle unioni di associazioni, come sopra definite, non può che stimolare la libera aggregazione e il confronto tra i soggetti riconosciuti, viene disposta una apposita modifica del predetto D.A. n. 3512 del 21.12.2016, specificandosi che il limite minimo di Pro Loco associate dovrà essere pari a n. 50 in sede di accesso e che per mantenere il riconoscimento tale numero deve essere raddoppiato entro un anno dall'ammissione.

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi e la funzionalità dell'attività amministrativa;

VISTI gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D E C R E T A

ART. 1

In conseguenza di quanto rappresentato in premessa, l'art. 11 del D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016 è modificato specificandosi che, al fine del riconoscimento delle unioni di associazioni Pro Loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni Pro Loco associate, il limite minimo di Pro Loco associate dovrà essere pari a n. 50 in sede di accesso e che per mantenere il riconoscimento tale numero deve essere raddoppiato entro un anno dall'ammissione.

ART. 2

Per l'effetto della predetta modifica l'art. 11, quarto periodo del D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016 è modificato come segue: “ La Regione riconosce, con decreto del Dirigente competente per materia, le unioni di associazioni Pro Loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni Pro Loco associate, purchè rappresentative di almeno cinquanta Pro Loco siciliane. Per mantenere il riconoscimento, tale numero deve essere almeno raddoppiato dopo un anno dall'ammissione; ”

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 aprile 2021

F.to L'Assessore
Dott. Manlio Messina